

COMUNE DI SEDRIANO

STATUTO

Delibera n. 110 del 2005

NORME FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - Il Comune

1. Il Comune è l'ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, concorrendo al rinnovamento della Società e dello Stato.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il comune è titolare di funzioni proprie.
5. Il comune, svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate nella autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
6. Il Comune, esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.
7. Il Comune attua un decentramento di funzioni e di attività al Quartiere Roveda, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento.

ART. 2 - Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti alle mappe catastali come da allegato (1).
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.
3. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio Comunale.
4. Le caratteristiche e l'utilizzo dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabiliti con apposita delibera del Consiglio Comunale.
5. Previa registrazione del marchio, è possibile la riproduzione del logo e/o concessione dell'uso secondo gli obiettivi prefissati dall'ente ed approvati con apposita deliberazione consiliare.

ART. 3 - I beni comunali

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

ART. 4 – Principi di azione di libertà, di pace, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia.

1. Il Comune nel rispetto del dettato costituzionale in vigore, riconosce l'importanza e la centralità della famiglia e fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia, indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Si impegna per la diffusione e sviluppo di una cultura di pace e promuove iniziative per sensibilizzare la cittadinanza, in particolare i giovani, sull'importanza della solidarietà e della cooperazione internazionale e per la partecipazione diretta, coinvolgendo i cittadini e le associazioni, alle grandi manifestazioni nazionali e internazionali per la costruzione di un mondo di pace (es. il 1° gennaio di ogni anno, dichiarato dalla Chiesa Cattolica come giornata di particolare intensità per la preghiera di invocazione della pace; la scadenza biennale della "Marcia Perugia – Assisi", la più importante manifestazione pacifista europea; il 4 ottobre, giornata del dialogo interreligioso, in memoria dei Santi patroni d'Italia, Francesco e Caterina; altre iniziative che vanno in questa direzione).
3. Il Comune riconosce e favorisce la pari dignità tra uomini e donne.

PARTE I

CAPO II

FUNZIONE, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 5 - Le funzioni del Comune

1. Il Comune di Sedriano è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà (art. 3 – comma 5 – D.Lgs. 267/2000).
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia o città metropolitana.
4. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
 - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti;
 - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
 - d) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - e) nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, secondo le competenze, e nei servizi scolastici e socio-assistenziali e negli altri servizi attribuiti;
 - f) gli altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile, ivi compreso la pulizia ed il decoro cittadino;
 - g) polizia amministrativa e polizia locale per tutte le funzioni di competenza comunale.
5. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

6. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici, per le attività rivolte a realizzare fini sociali e a favorire lo sviluppo economico e civile della comunità.
7. La gestione si attua nelle forme giuridiche e secondo le norme dell'ordinamento fermo restando la disciplina e le disposizioni normative di ogni settore.
8. I servizi pubblici locali, privi di rilevanza economica, sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società di capitale interamente pubblico, con la condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale, esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sul proprio servizio e che la società stessa realizzi la parte più importante delle attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
9. I servizi sono gestiti in economia, quando, per le modeste dimensioni o per la loro caratteristica, non è opportuno procedere all'affidamento ai soggetti del comma precedente.
10. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dal comune stesso costituite o partecipate.

ART. 6 - I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

ART. 7 - La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia o città metropolitana e gli altri enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriali nel proprio territorio e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani o programmi dello Stato, della Regione e della Provincia o degli altri Enti locali, provvedendo per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo di applicare i principi e le regole della programmazione.

CAPO III

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 8 - La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

ART. 9 - La valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune

previa adozione di apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale delle comunità.

2. Le libere associazioni, ad eccezione delle associazioni spontanee con finalità temporanee - per poter fruire del sostegno del Comune - debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo statuto e l'atto costitutivo, nelle forme previste dalla legge.
3. Una apposita Commissione Consiliare valuterà le proposte di riparto dei contributi delle associazioni richiedenti come previsti dall'apposito regolamento. Il regolamento stabilisce modalità e tempi.

ART. 10 - Gli organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.
2. Tali organismi possono anche essere costituiti, assumendo a base ad esempio l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.
4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

ART. 11 – Il Consiglio del Quartiere Roveda

1. Il Comune promuove l'elezione del Consiglio del Quartiere Roveda secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Tale comitato deve essere obbligatoriamente consultato su affari di esclusivo e specifico interesse del Quartiere.
3. Ha inoltre iniziativa di proposta nei confronti del Comune.
4. Il regolamento prevede il numero dei componenti, i requisiti per l'elezione, le modalità di funzionamento e la nomina del Presidente.

ART. 12 – Il Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune promuove la costituzione di un organismo di partecipazione all'Amministrazione definito Consiglio Comunale dei Ragazzi, rappresentativo della collettività dei ragazzi di Sedriano.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, eletto con le modalità previste dal relativo regolamento, provvede all'elezione del Sindaco dei ragazzi e della Giunta.
3. Il Consiglio Comunale dei ragazzi, il Sindaco e la Giunta dei Ragazzi, hanno funzioni propositive, consultive e di controllo da esercitarsi nei termini previsti dal regolamento sulle loro attribuzioni, relativamente ad atti riguardanti le materie demandate alla loro competenza.
4. Il Comune assicura i mezzi e le strutture per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

ART. 13 - La partecipazione degli stranieri

1. L'Amministrazione Comunale effettua e aggiorna annualmente un'indagine conoscitiva di tutti i residenti stranieri, comunitari e non, presenti sul territorio comunale.

2. Allo scopo di favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica cittadina, è istituita la "Consulta degli Stranieri" quale organo consultivo del Consiglio Comunale, della Giunta, del Sindaco.
3. La Consulta degli Stranieri costituisce lo strumento di collegamento tra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini stranieri residenti per incentivarne la piena e responsabile integrazione con riferimento al rispetto dei doveri civici ed alla tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi sociali.
4. L'elezione dei componenti della Consulta avviene per i 2/3 a suffragio diretto con voto libero e segreto e per 1/3 con provvedimento del Sindaco. Partecipano al voto libero i cittadini stranieri, comunitari e non, residenti e presenti in Italia da almeno due anni con valido permesso di soggiorno, ove occorra.
5. La composizione, le funzioni specifiche, le modalità di elezione e di funzionamento sono definite in apposito regolamento.
6. Il Coordinatore della Consulta potrà presenziare alle sedute del Consiglio Comunale in qualità di portavoce delle istanze e dei bisogni dei cittadini stranieri con le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 14 – Consulte Comunali ed Intercomunali

1. Istituire consulte comunali aventi funzioni propositive e consultive per ambiti e materie determinate.
2. Le consulte sono composte da membri designati dalle libere forme associative e dalle associazioni regolarmente/legalmente costituite presenti sul territorio comunale. Alle sedute possono partecipare il sindaco, gli assessori e i consiglieri.
3. Verranno istituite la Consulta degli Anziani, la Consulta delle Associazioni ed altre eventualmente proposte. I membri delle predette consulte restano in carica tre anni. Ciascuna consulta elegge il proprio Presidente.
4. Le consulte, nelle materie di competenza, possono:
 - a) esprimere pareri preventivi a richiesta o di propria iniziativa, su atti comunali;
 - b) esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
 - c) esprimere proposte per la gestione e l'uso dei servizi e beni comunali.
5. Le proposte di cui alle lettere b) e c) del comma precedente sono rivolte al Sindaco. Questi le trasmette alla Giunta Comunale. La Giunta decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio Comunale, attraverso le Commissioni consiliari competenti. Se la decisione è negativa, essa viene comunicata, con adeguate motivazioni, alla consulta proponente. Se la decisione è positiva viene trasmessa al Consiglio. Se di competenza, viceversa verrà deliberata dalla Giunta Comunale.
6. I rispettivi regolamenti prevedono le altre modalità di funzionamento e le risorse messe a disposizione delle Consulte.
7. Ciascuna Consulta riferisce annualmente all'amministrazione comunale sull'attività svolta.
8. Possono, inoltre, essere istituite, previa intesa con la provincia e i Comuni interessati, consulte territoriali intercomunali.

ART. 15 - Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune fatto salvo quanto visto dall'art. 7 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i., prima del procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande.
2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali in materia di ambiente e di ogni altra opera che possa essere di pubblico interesse.
3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
4. Il Comune darà motivazione negli atti formali del contenuto degli interventi degli interessati idonei per le decisioni dell'amministrazione.
5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

ART. 16 - L'iniziativa e le proposte popolari

1. Tutti i cittadini sia singoli che associati aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 30 giorni, dalla ricezione in Segreteria, da parte della Commissione del Consiglio.

ART. 17 - Le istanze, le proposte e le petizioni

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione delle istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.
2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco e contenere chiaro l'oggetto che sia di competenza giuridica del Comune stesso.
3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, che l'amministrazione deve esaminare entro trenta giorni, debbono essere regolarmente firmate. Il depositante dei predetti atti deve sottoscrivere nelle forme di legge a pena d'inammissibilità.
4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
5. Le risposte sono rese note nelle forme idonee agli interessati, anche nel caso di inammissibilità.
6. La Giunta, valutata l'ammissibilità, decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite della amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.
7. I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione.
8. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e risposte è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

ART. 18 - Il referendum consultivo

1. È previsto referendum consultivo su richiesta del 10% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune o dal Consiglio Comunale a maggioranza semplice.

2. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
3. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
4. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
5. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che entro 7 giorni dalla ricezione del Comitato del referendum stesso la discute in Giunta e poi l'affida alla Commissione Consiliare che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 15 giorni successivi.
6. Le firme devono essere raccolte entro due mesi dalla data di notifica di ammissibilità al presidente del Comitato promotore.
7. Tale commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, dell'oggetto, delle firme autenticate e del termine di cui al superiore 4 comma quale condizione di ammissibilità.
8. Il Consiglio Comunale delibera l'indizione del referendum nei 20 giorni successivi.
9. Il referendum qualora nulla osti può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della delibera d'indizione. Le operazioni di voto si svolgono in unica giornata festiva dalle ore 07,00 alle ore 22,00.
10. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
11. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate.
12. Per quanto non previsto valgono le norme per i referendum nazionali previsti dall'art. 75 della Costituzione Italiana.

ART. 19 - Difensore civico

1. E' istituito nel Comune di Sedriano il difensore civico, il quale svolge il ruolo di garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa. Questo non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale nei confronti degli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
2. Il difensore civico non è organo politico. Egli esercita le sue funzioni nei confronti dei cittadini per il miglioramento dei rapporti fra questi ultimi e l'amministrazione comunale.
3. Le modalità di nomina e l'esercizio delle funzioni del difensore civico sono regolati dal presente statuto.
4. A richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti e presso gli enti delegatori di funzioni amministrative.
5. Il difensore civico interviene anche d'ufficio.
6. Il difensore civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali rilevi o abbia notizia che nell'operato di altre amministrazioni si verificano disfunzioni od anomalie comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa comunale diretta o delegata, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.

7. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico, in ogni caso, suggerisce al consiglio comunale, mezzi e rimedi per l'eliminazione di eventuali disfunzioni rilevate.
8. Il difensore civico:
 - a) può chiedere copia degli atti e notizie circa lo stato dei procedimenti;
 - b) può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità della pratica in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono;
 - c) deve presentare al Consiglio Comunale una relazione annuale circa l'attività svolta, corredandola di analisi statistiche e formulando proposte intese al perfezionamento di una maggiore imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa comunale;
 - d) assume ogni altro atto e svolge ogni altra attività espressamente attribuita alla sua competenza dalle leggi statali o da altri atti normativi.
9. Il difensore civico è competente nel caso di rifiuto espresso o tacito sulla richiesta al diritto di accesso agli atti amministrativi. La competenza è attuata secondo la disciplina dell'art. 25 della legge 241/90 e s.m.i..

ART. 20 - Elezione del difensore civico

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed ai fini dell'elezione necessita una maggioranza di due terzi dei componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in tre successive votazioni, ai fini dell'elezione è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. Salvo i casi di dimissioni, morte o sopravvento di cause di ineleggibilità od incompatibilità, il difensore civico resta in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto e fino a che non abbia assunto le funzioni quello eletto dal Consiglio successivo. Egli può essere confermato per una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.
3. Il difensore civico è scelto fra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale che, per preparazione, esperienza e moralità, diano garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico – amministrativa.
4. Sono cause di ineleggibilità:
 - a) la qualità di titolare, dipendente, amministratore, socio, associato, iscritto ad istituzioni, enti, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti contrattuali o convenzionali con il Comune di tipo economico o produttivo;
 - b) la titolarità di incarichi professionali che comunque riguardino gli interessi dell'Amministrazione Comunale.
5. Sono cause di incompatibilità:
 - a) la qualità di Consigliere Comunale, Provinciale, Regionale, Deputato e Senatore;
 - b) la qualità di dipendente del Comune o di Ente od istituzione dipendente dal Comune ovvero di consorzio dal quale faccia parte il Comune;
 - c) la qualità di amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche, la qualità di amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica;
 - d) di rivestire cariche di responsabilità in seno a partiti, associazioni politiche e movimenti politici.

L'incarico del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro subordinato oppure autonomo, di collaborazione, nonché di qualsiasi commercio o professionale nell'ambito comunale.

6. Il difensore civico decade dalla carica qualora sopravvenga una causa di ineleggibilità; nel caso di sopravvenuta incompatibilità egli deve provvedere alle opzioni del caso entro il termine di 30 (trenta) giorni.
7. Il difensore civico ha l'obbligo di residenza nella provincia di Milano.
8. Il difensore civico può essere revocato dal Consiglio Comunale per gravi motivi; in tal caso occorre una deliberazione assunta con la stessa maggioranza occorsa per la sua elezione.
9. Al difensore civico spettano l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto stabilite dalla legislazione vigente; e l'indennità di funzione stabilita dalla Giunta Comunale, che comunque deve essere non superiore a quella stabilita in Consiglio Comunale per gli Assessori.
10. Sono poste a disposizione del difensore civico, mediante apposita deliberazione di Consiglio Comunale, le risorse, il personale e gli uffici necessari che dovranno essere utilizzati in coordinamento con gli altri eventuali servizi comunali preposti alla tutela del cittadino.

ART. 21 - La conferenza dei servizi

1. L'Amministrazione indice annualmente entro il mese di aprile una pubblica conferenza dei servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.
2. La Conferenza dei servizi, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.
3. Il difensore civico ha l'obbligo nella occasione di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzioni dei servizi.
4. Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.
5. Le risultanze della Conferenza sono fatte proprie dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta per le eventuali decisioni di merito.
6. Apposito capitolo di bilancio prevederà la spesa per la Conferenza dei servizi.

CAPO IV

FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 22 - Il diritto d'informazione e di accesso

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli ed associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo

stato degli atti e delle procedure sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

3. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessi secondo le modalità stabilite dal Regolamento e nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 – Art. 8 – 2° comma – D.Lgs. 267/2000.
4. L'amministrazione costituirà, altresì, apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.
5. Il Comune garantisce - mediante il regolamento - ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
6. Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni previste dal D.P.R. 445/2000.
7. L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.
8. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.
9. L'apposito regolamento disciplina organicamente la materia.

ART. 23 - Il diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali

1. Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - riconosciute con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.395 - ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale hanno diritto d'informazione sulla attività amministrativa e politico-istituzionale.
2. Il diritto d'informazione non esclude quello di contrattazione previsto dal D.Lgs. 165/2001.
3. I diritti d'informazione alle organizzazioni sindacali a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l'amministrazione.

PARTE II

CAPO V

LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ART. 24 - Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.
2. Il Consiglio è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, o degli organi di decentramento e collabora, altresì, con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. È capo dell'amministrazione comunale, ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, autorità sanitaria, rappresenta l'Ente; convoca e presiede la Giunta Comunale e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

5. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro del rispettivo Consiglio.

ART. 25 – Il Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, all'atto della adozione della relativa delibera Consiliare.
3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persone delegate con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del D. Lgs. 267/2000.

5. Il Sindaco, convoca entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione la prima seduta del Consiglio Comunale, che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. La seduta è presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio.
6. Nella prima seduta si procede alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri neo-eletti, al giuramento del Sindaco davanti al Consiglio Comunale, alla comunicazione da parte del Sindaco dell'avvenuta nomina dei componenti la Giunta, tra cui un Vicesindaco, ed alla elezione del Presidente del Consiglio.

Il Sindaco, entro il termine di giorni 180 (centottanta) dalla proclamazione, sentita la Giunta Comunale presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche, previo deposito presso la Segreteria del Comune per le osservazioni e proposte da parte dei Consiglieri Comunali. Ciascun Consigliere ha la possibilità di intervenire nella definizione delle linee con proposte di emendamenti da presentarsi entro il termine di gg. 10 (dieci) dal deposito. Entro 30 (trenta) giorni dal deposito il documento relativo alle linee programmatiche relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del quinquennio del mandato deve essere sottoposto al Consiglio Comunale per l'approvazione.

7. Il Consiglio Comunale, annualmente, entro il 30 settembre di ogni anno, provvede, in sessione straordinaria a verificare l'attuazione delle linee programmatiche, effettuando le modifiche necessarie.
8. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il documento di rendicontazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, previo esame dello stato di attuazione dello stesso.

CAPO VI/1

ART. 26 – Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Nella prima riunione il Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, provvede alla elezione, nel suo seno, del Presidente dell'Assemblea con votazione segreta e risulterà eletto il Consigliere che avrà riportato la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora la prima votazione risulti infruttuosa si procederà ad una seconda votazione da tenersi nella stessa seduta e risulterà eletto alla carica di Presidente il Consigliere che avrà riportato la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora anche questa votazione risulti infruttuosa si procederà al ballottaggio tra i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.
2. Il Consigliere Anziano, in deroga al comma 9 del presente articolo, sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di assenza o impedimento ed assume le funzioni in caso di cessazione dalla carica fino alla nomina del nuovo presidente.
3. In caso di temporanea assenza, durante la seduta, il Presidente o il Consigliere Anziano nominano un Consigliere per la sostituzione.
4. Il Presidente resta in carica fino alla durata del Consiglio che l'ha eletto. Il Presidente può essere sostituito o revocato su proposta presentata da un numero non inferiore a 2/3 dei consiglieri assegnati, con atto esaurientemente motivato. Alla sostituzione si provvede con la votazione del nuovo Presidente effettuato in forma segreta e con le stesse modalità nei commi precedenti riportati.
5. Il Presidente dell'Assemblea per l'espletamento delle sue funzioni si avvale dell'Ufficio di Segreteria nonché dei vari uffici competenti per l'istruttoria degli atti.
6. Il Consiglio deve essere altresì convocato quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica e dovranno essere trattati gli argomenti proposti dai richiedenti o dal Sindaco. La convocazione dovrà essere prevista per una data compresa nei 20 gg. successivi da quella in cui è pervenuta la richiesta dei Consiglieri o del Sindaco.
7. Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'Ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non competa loro per effetto della carica rivestita.
8. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente del Consiglio Comunale, entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento, provvede all'elezione di un nuovo Presidente.
9. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di capogruppo Consiliare ed Assessore.

ART. 27 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio:
 - a) rappresenta il Consiglio Comunale;
 - b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
 - d) ad esso è demandato il compito di garantire l'ordine pubblico nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;

- f) convoca e vi presenza la Conferenza dei Capigruppo;
 - g) insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - h) assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente;
2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

CAPO VI/2

ART. 28 - Diritti, obblighi, poteri e responsabilità dei consiglieri comunali.

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.
3. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi consiliari, È istituita la conferenza dei capigruppo. Il regolamento stabilirà le modalità di costituzione dei gruppi consiliari e di riunione della conferenza dei capigruppo.
4. Se lo richieda un quinto dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il consiglio in termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste in ossequio all'art. 39 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.
5. Se lo richiede un quinto dei consiglieri è, inoltre, prevista la possibilità di convocare un Consiglio Comunale aperto nelle forme e nei modi che saranno previsti dal Regolamento.
6. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
7. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

ART. 29 – Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, avvisando preventivamente della loro assenza.
2. I Consiglieri Comunali decadono per la mancata partecipazione a n. 3 sedute consecutive del Consiglio Comunale. Verificatesi le 3 assenze il Presidente del Consiglio richiede al Consigliere di giustificare per iscritto il proprio comportamento. Il Consigliere Comunale ha 15 (quindici) giorni dalla notifica per presentare le proprie giustificazioni.
3. Il Consiglio Comunale nei successivi 30 (trenta) giorni esamina ed infine delibera accettando le giustificazioni o pronunciandosi sulla decadenza.
4. Il comportamento dei consiglieri e degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità proprie e quelle degli organi di gestione.

CAPO V/3

ART. 30 – *Le competenze del Consiglio*

1. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente e di eventuali aziende speciali e istituzioni, i regolamenti, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari – programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e la emissione di prestiti obbligazionari.
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;
 - k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge.
 - l) l'elezione del difensore civico, e l'eventuale regolamento di funzionamento dell'ufficio.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 31 - *Le commissioni*

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni consiliari costituite nel proprio seno, formate con criterio proporzionale ed altresì di Consulte di partecipazione popolare.

2. Comunque si debbono costituire commissioni per gli affari istituzionali ed amministrativi, per il bilancio e lo sviluppo economico, per l'urbanistica e l'assetto del territorio nonché per i lavori pubblici, per i servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero, per il servizio di polizia amministrativa.
3. Eventuali altre commissioni possono essere istituite dal consiglio Comunale in relazione a specifiche esigenze.
4. Il regolamento determina i poteri delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
5. La Presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

CAPO VI/4

ART. 32 – Composizione e competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale, nominata dal Sindaco che la presiede, è composta da un numero di Assessori fino ad un massimo di 6 (sei).
2. La Giunta Comunale, nominata dal Sindaco, è composta dagli Assessori, uno dei quali viene nominato Vicesindaco.
3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Sindaco non può ricoprire tale carica nel mandato successivo. Questa disposizione si applica a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 81/93.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori con proprio decreto dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
6. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario e dei funzionari; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al Consiglio della propria attività e svolge attività propositive nei confronti dello stesso.
7. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
8. Possono essere eletti alla carica di assessore non più di 3 (tre) cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, secondo leggi vigenti. Gli assessori esterni non possono essere nominati vicesindaco. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute di consiglio Comunale senza diritto di voto.
9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alla Giunta Comunale possono partecipare, eccezionalmente, consiglieri comunali o tecnici ad essa esterni quando la loro presenza è necessaria per dare alla Giunta pareri o chiarimenti. Nei verbali di seduta va dato atto di tali presenze e dei motivi che le hanno indotte; comunque nel momento delle deliberazioni non è ammessa la presenza di estranei.

ART. 33 – Competenze e poteri del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune, anche di carattere tributario.
3. Quale presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità, d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
4. Il Sindaco ha inoltre competenza in ordine.
 - alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni;
 - all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - alla proposta, sentita la Giunta, dell'ordine del giorno da sottoporre al consiglio Comunale;
 - alle direttive da impartire al Segretario Comunale per gli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
5. Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
6. Promuove, conclude ed approva gli accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programma di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti, amministrazioni statali, amministrazioni locali ed altri soggetti pubblici, secondo le previsioni del Testo Unico sull'ordinamento.
7. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale.
8. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
9. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento le linee programmatiche di cui all'art. 30.
10. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni.
11. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

ART. 34 - Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
 3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
 4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
 5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
 6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma del presente articolo, nonché dell'art. 14 del D. Lgs. 267/2000, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al Presidente del Consiglio del Quartiere Roveda o ad un Consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nel Quartiere.
 7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
 8. Alle spese per il commissario provvede il Comune.
 9. Ove il Sindaco o suo sostituto o il suo delegato non adotti provvedimenti di cui al 2° comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

ART. 35 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 267/2000.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti, di cui al comma 1, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

ART. 36 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il

Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati (senza computare a tal fine il Sindaco) e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 37 - Attività ispettiva e commissioni di indagine

1. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.
2. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

ART. 38 - Pari opportunità tra uomo e donna

1. Negli organi collegiali del Comune, degli enti, aziende ed istituzioni ad esso dipendenti devono essere assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.
2. All'interno degli organi collegiali del Comune, delle Commissioni di concorso, delle Commissioni consiliari, nonché all'interno degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune va garantita, ove possibile, la presenza di almeno un componente di entrambi i sessi.

**CAPO VI
FINANZA E CONTABILITA'**

ART. 39 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento della finanza locale e della contabilità del Comune sono riservate alla legge che le coordina con la finanza statale e con quella regionale.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite e di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.
3. Con l'esercizio della potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e da altri enti il Comune attua i programmi e le attività ai mezzi disponibili, ricercando la razionalità delle scelte.
4. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria, il comune con appositi regolamenti, esercita la disciplina generale delle entrate proprie, sia tributarie e patrimoniali, con l'esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

ART. 40 - Finanza

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionale di compartecipazione ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per i servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie e di natura patrimoniale;

- g) risorse per investimenti (dirette e trasferite);
 - h) altre entrate.
2. Al Comune spettano tasse, diritti, tariffe e corrispettivi sui servizi istituiti.
 3. I proventi dei servizi devono tendere, anche con l'applicazione di tariffe non generalizzate, a coprire i relativi costi.
 4. Nell'attivare il concorso dei cittadini il Comune si ispira a criteri di equità e giustizia distribuendo il carico in modo da assicurare la partecipazione in proporzione alle effettive capacità.

ART. 41 - Amministrazione dei beni

1. L'attività di gestione e conservazione del patrimonio viene attuata con la tenuta dell'inventario. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta e determina i tempi entro i quali lo stesso è sottoposto a verifica generale.
2. I beni patrimoniali devono di regola essere dati in affitto o in concessione.
3. I beni demaniali sono concessi in uso previo pagamento di canoni.
4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore.
5. Le modalità delle alienazioni sono stabilite dal regolamento.

CAPO VI/1 CONTABILITÀ E BILANCIO

ART. 42 - Bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione il quale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dalla documentazione prevista dalla legge.
2. Il bilancio ed i suoi allegati sono ispirati ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente non può presentare un disavanzo.
3. Lo stesso è deliberato dal Consiglio nei termini previsti dalla legge.

ART. 43 - Contabilità comunale

1. I risultati di gestione sono rilevati e dimostrati dal rendiconto o consuntivo comprendenti il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Al rendiconto è allegata la relazione illustrativa della Giunta che esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini previsti dalla legge.

ART. 44 – Attività contrattuale e procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi agli acquisti, alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti relativi alle proprie attività con osservanza delle procedure stabilite dalla legge e dal regolamento per la disciplina dei contratti, salvo i casi previsti per le spese economali o di economato e per i servizi gestiti in economia.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
3. Per la stipulazione del contratto interviene in rappresentanza del Comune il funzionario responsabile dell'area, competente per materia.
 4. Il Segretario Comunale roga nell'esclusivo interesse del Comune i contratti previsti nel primo comma e tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
 5. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio all'apposito regolamento.

ART. 45 - Tesoreria, riscossione delle entrate e servizio di economato

1. Il servizio di tesoreria è affidato, secondo le procedure stabilite dal regolamento di contabilità, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui al Decreto Legislativo n. 385/1993 od altro soggetto abilitato per legge, che disponga di una sede operativa nel comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione di durata determinata.
3. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del comune finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge e nei termini della disciplina del regolamento di contabilità o da norme pattizie.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il comune provvede secondo le norme del regolamento di cui l'art. 39 di disciplina delle entrate e di disciplina di ogni singolo tributo.
5. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalla legge.
6. Per i servizi di economato e per le spese previste ed opportunamente disciplinate dal regolamento il Comune provvede a mezzo dell'economato secondo le attribuzioni indicate dal regolamento organico del personale.
7. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative ai servizi di tesoreria, di economato e dei servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro fissando le norme idonee per la disciplina di tali gestioni.

CAPO VI/2

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 46 - La revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da 3 membri, verificate le cause eventuali di ineleggibilità ed incompatibilità.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri;

3. Essi durano in carica 3 anni, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Il collegio dei revisori può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e alle sedute di Giunta.
6. Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:
 - a) Collabora con il Consiglio Comunale secondo le disposizioni del regolamento.
 - b) Esprime il parere sulla proposta del bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio.
 - c) Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità.
 - d) Relaziona sulla proposta di deliberazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione;
 - e) Effettua le verifiche di cassa secondo le norme dell'ordinamento.
7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
8. Ai revisori dei conti spettano i compensi previsti e dovuti per legge nel rispetto delle condizioni indicate nella delibera d'incarico.

ART. 47 - Il controllo di gestione contabile

1. L'autonomia statutaria costituisce facoltà dell'ente di dotarsi di una contabilità per centri di costo di tipo commerciale sulla base degli articoli 2424, 2425, 2425 bis e seguenti del C.C. comunque tenuta non in modo separato.

**CAPO VII
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI**

ART. 48 – L'organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il succitato regolamento è approvato dalla Giunta Comunale sulla base degli indirizzi generali adottati dal Consiglio Comunale.
2. Spetta ai funzionari, responsabili dei servizi e degli uffici, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme, dettate dallo statuto, dai regolamenti di organizzazione che si uniformano al principio, per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari direttivi di qualifica apicale.
3. Spettano ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti, che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi

attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'Ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione di contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione od analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) ogni altro atto ad essi attribuito dal regolamento o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
4. I funzionari, responsabili degli uffici o dei servizi, sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.
 5. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può, inoltre, prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente, ovvero, purché l'Ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.
 6. La copertura dei posti apicali di funzionari responsabili di area o servizio, può avvenire mediante contratto a tempo determinato secondo la vigente normativa.

ART. 49 – Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali di cui all'art. 102 del D.Lgs. 267/2000 ed iscritto all'Albo di cui all'art. 98 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dall'art. 108 del D.Lgs. 267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 del

citato articolo 108 del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco abbia nominato il direttore generale. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
 4. Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'art. 98 del D.Lgs. 267/2000. Salvo quanto disposto dall'art. 100 del D.Lgs. 267/2000, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
 5. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
 6. Il rapporto di lavoro dei Segretari comunali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni.

ART. 50 – I Pareri dei responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del settore o servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. I soggetti di cui al primo comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

ART. 51 – Il direttore generale

1. Nei Comuni inferiori a 15.000 abitanti e, quindi, nel caso del Comune di Sedriano, è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra Comuni, le cui popolazioni assommate, raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
2. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma precedente ed in ogni altro caso, in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

ART. 52 – I servizi pubblici locali

1. Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici locali sono quelle indicate e contenute nel titolo V° del D.Lgs. 267/2000.

Restano ferme le altre disposizioni di ogni singolo settore.

ART. 53 - L'istituzione dei servizi sociali

1. Per l'esercizio di servizi pubblici, privi di rilevanza economica, l'ente può prevedere la costituzione di una istituzione.
2. L'istituzione è organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il Direttore è nominato e può essere revocato con delibera di Giunta.
5. Il Direttore dell'istituzione è un dipendente comunale.
6. Al Direttore e al restante personale relativo all'organico della istituzione si applicano i contratti nazionali di comparto e decentrati locali come per gli impiegati del Comune.
7. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dall'impiego dei dipendenti dell'istituzione è uguale a quello dei dipendenti del Comune.
8. Il consiglio di amministrazione è composto sempre da 7 membri compreso il presidente.
9. Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale così come previsto dal precedente art. 30, 1° comma, punto k)."
10. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere totalmente o parzialmente rappresentativi di formazioni sociali o organizzazioni sindacali.
11. La carica di Consigliere d'amministrazione è incompatibile con quella di Consigliere Comunale di Sedriano.
12. La revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene con la stessa procedura dell'elezione.
13. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Consiglio Comunale provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per l'elezione.
14. Dopo la scadenza del triennio e fino alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione il vecchio Consiglio resta in carica per il principio della *proгатio* e per l'ordinaria amministrazione.
15. L'incarico di Consigliere d'amministrazione è essenzialmente gratuito.

ART. 54 - Il funzionamento della istituzione per i servizi sociali

1. Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi sociali adotta gli adempimenti seguenti:
 - a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
 - b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici delle istituzioni;
 - c) approva uno schema di regolamento di contabilità;

- d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.
2. Il Comune, con delibera del Consiglio Comunale, determina le finalità e gli indirizzi della istituzione per i servizi sociali, ai quali il Consiglio di Amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi.
3. Il Consiglio Comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:
 - a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione di cui all'elencazione dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, salvo quando non riferibile all'istituzione stessa;
 - b) esercitare la vigilanza mediante l'apposito assessorato delegato ai servizi sociali e con l'intervento altresì, del funzionario responsabile della struttura organizzativa del Comune che relazioneranno annualmente al Consiglio Comunale e quando si rendesse altresì necessario;
 - c) verificare in Giunta prima ed in Consiglio Comunale poi i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla lettera b) precedente;
 - d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.
4. L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.

ART. 55 - Le Aziende speciali

1. Per la gestione di servizi privi di rilevanza economica e per quelli previsti dalle singole disposizioni di settore il Comune può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione sono nominati o revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale così come previsto dal precedente art. 30 - 1° comma punto k).
5. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione.
6. Il regolamento aziendale è adottato dal Consiglio di Amministrazione.
7. Il Comune, su delibera del Consiglio di Amministrazione, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Lo statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.
9. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente e dalle altre norme di ogni singolo settore.

CAPO VIII

FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA

ART. 56 - I principi di collaborazione tra Comune e Provincia

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può - ove lo ritenga utile e necessario - sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dalla Legge.

ART. 57 - La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

ART. 58 - La collaborazione tra il Comune e la Provincia

1. Il Comune collabora nelle forme previste dallo statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 59 - Le norme delle finanze e della contabilità

1. Le materie relative alla finanza locale e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

ART. 60 - La deliberazione dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le disposizioni di cui al precedente 1° comma si applicano anche per le modifiche dello statuto.
3. Lo statuto è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
4. Esso è altresì affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

ART. 61 - L'entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore decorsi i 30 (trenta) giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi, in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell'esercizio di funzione, enunciano principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonoma normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con essi incompatibili. In tal caso il Consiglio Comunale adegua lo statuto entro 120 (centoventi) giorni dalle suddette leggi.